



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2573 di data 10 settembre 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C080e "Albi de mez – Cima Paganella", ubicato nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Vallelaghi;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente l'installazione della pedana mobile alla stazione di valle.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.   |
| - dott. Silvio DALMASO          | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini Montani                          |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 22 agosto 2018, con la quale la società Paganella 2001 S.p.A., con sede a Andalo, via Rindole, 3/A, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C080e "Albi de mez – Cima Paganella", ubicato nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Vallelaghi.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Siegfried Ladurner, datati luglio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella realizzazione della pedana mobile di imbarco alla stazione di valle della funivia monofune a collegamento temporaneo C080e "Albi de mez – Cima Paganella", mediante la costruzione di una struttura in cemento armato che ospiterà i componenti meccanici costituenti la pedana mobile di imbarco. Le dimensioni della struttura in c.a. saranno pari a 4,65 m di larghezza e 6,21 m di lunghezza, con una profondità di 1 metro. La pedana mobile permetterà l'agevole ingresso degli sciatori che verranno trasportati al punto di imbarco.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A., con sede a Andalo, via Rindole, 3/A, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto C080e "Albi de mez – Cima Paganella", ubicato nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Vallelaghi, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
3. di rinviare, a successivo atto, il rilascio dell'approvazione prevista all'art. 25, comma 5 della l.p. 7/87, dal parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;

4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SG/SD/fr